

DISCIPLINARE PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI TRENTO (ZTL-PEDONALE E ZTL-CENTRO STORICO)

Approvato con deliberazione giuntale n. 290 del 27.12.2018, e successivamente modificato
con determinazione dirigenziale n. 59/33 del 06.11.2023.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 - Oggetto del disciplinare
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 – Controllo degli accessi
Articolo 5 – Modalità di accesso ai varchi elettronici
Articolo 6 - Ambito di applicazione
Articolo 7 - Delimitazione zona verde
Articolo 8 - Delimitazioni zona rossa
Articolo 9 - Delimitazione zona blu
Articolo 10 – Titoli autorizzativi
Articolo 11 – Lista bianca permanente e temporanea
CAPO II – AUTORIZZAZIONI E CONTRASSEGNI. LISTA BIANCA PERMANENTE E TEMPORANEA
Articolo 12 - Validità delle autorizzazioni
Articolo 13 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione
Articolo 14 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione
Articolo 15 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione
Articolo 16 – Modalità di rinnovo dell'autorizzazione
Articolo 17 - Modalità di esposizione dell'autorizzazione
Articolo 18 - Riduzioni
Articolo 19 - Veicoli sostitutivi. Cambio targa. Duplicati contrassegni
Articolo 20 – Accesso per interventi urgenti e altre emergenze
Articolo 21 – Accesso tramite utilizzo di portale web
Articolo 22 – Commissione permanente ZTL. Casi particolari
TITOLO II – TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI
CAPO I - VEICOLI DEI RESIDENTI O CON POSTO AUTO SU AREA PRIVATA
Articolo 23 - Veicoli dei residenti
Articolo 24 - Veicoli di non residenti con posto auto su area privata
CAPO II – VEICOLI COMMERCIALI

Articolo 25 - Veicoli di imprese con sede/laboratorio/locale di vendita in ZTL
Articolo 26 - Veicoli di imprese che effettuano interventi in ZTL
Articolo 27 - Veicoli utilizzati per attività di cantiere
CAPO III- ALTRE CATEGORIE
Articolo 28 - Veicoli attrezzati per trasporto persone disabili
Articolo 29 - Veicoli di Enti pubblici o Aziende titolari o concessionari di servizi pubblici e/o di pubblica utilità
Articolo 30 - Veicoli di fotografi, operatori audio/video, testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive
Articolo 31 – Veicoli di rappresentanti di commercio
CAPO IV – VEICOLI OPERATORI SANITARI e ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IMPEGNATE NELL'ASSISTENZA ALLE PERSONE
Articolo 32 – Veicoli di medici di base e pediatri
Articolo 33 – Veicoli per il servizio di guardia medica
CAPO V – CLIENTI ALBERGHI – ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI/ALUNNI
Articolo 34 - Clienti degli alberghi e Bed & Breakfast
Articolo 35 - Accompagnamento degli alunni frequentanti asilo nido, scuole dell'infanzia e primarie
Articolo 36 – Permessi temporanei per manifestazioni, eventi e lavori pubblici
TITOLO III – SANZIONI E PRIVACY
Articolo 37 - Verifica e revoca della autorizzazioni
Articolo 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 39 – Sanzioni accessorie per l'utilizzo improprio dei titoli autorizzativi e recupero spese
Articolo 40 - Obbligo di riservatezza e trattamento dati

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Oggetto del disciplinare

L'accesso e la circolazione nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (di seguito denominata ZTL) istituita dal Comune di Trento ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (in seguito definito Codice della Strada) sono regolamentati dal presente Disciplinare con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute.

Detto documento si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un veicolo in esecuzione della relativa ordinanza.

In particolare stabilisce:

- tipologia e modalità di rilascio dei contrassegni necessari per l'accesso e la circolazione nelle suddette zone;
- termini di validità dei contrassegni;
- soggetti responsabili del relativo procedimento di autorizzazione;
- inserimento targhe autorizzate in lista bianca permanente o temporanea.

ARTICOLO 2

Definizioni

Si intende per:

Documentato uso: veicolo di proprietà di un soggetto (persona fisica o giuridica) e/o utilizzato da terzi con contratto, a titolo esemplificativo, di locazione finanziaria, comodato d'uso ecc.;

Emittenti radiotelevisive: emittenti nazionali o locali. I veicoli devono essere intestati alla stessa oppure essere alla stessa locati (contratto di leasing, locazione, ecc.).

Famiglia anagrafica: famiglia composta da tutti i soggetti conviventi iscritti presso l'anagrafe del Comune di Trento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989.

Impresa: impresa iscritta alla Camera di Commercio (Registro imprese) che effettua in ZTL interventi di installazione, montaggio, riparazione e manutenzione in via continuativa, per il cui svolgimento è richiesto l'uso del veicolo.

Si individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività professionali:

- carpentiere e lattoniere;
- montatore di mobili, infissi e serramenti;
- fabbro;
- falegname,
- elettricista;
- muratore e chi si occupa delle opere di finitura e piccola manutenzione edile degli edifici,
- imbianchino, pittore edile, gessino,
- tappezziere;
- idraulico;
- caldaista;
- impiantista di: radio-tv, telefonia, antifurto, condizionamento, refrigerazione, ventilazione, antincendio, ascensori e montacarichi;
- manutentore di distributori automatici;
- manutentore di macchine per ufficio;

Indicazione dell'ora di arrivo: nei casi di sosta limitata prevista per determinate categorie di utenti è fatto obbligo di indicare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta nella parte anteriore del veicolo.

Operatori commerciali: titolari di esercizi commerciali alimentari e non, pubblici esercizi, artigiani nella produzione di generi alimentari, artigiani che svolgono attività di servizi alla persona che hanno sede, laboratorio o locale di vendita nella ZTL. L'operatore commerciale deve appartenere ad una delle categorie elencate ed essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Parco veicoli: flotta di veicoli di proprietà o in documentato uso di un'Azienda o Ente con riferimento al territorio provinciale;

Posto auto o autorimessa: spazio privato destinato al ricovero del veicolo; può essere di proprietà del nucleo familiare (attestata tramite accertamenti catastali) oppure essere disponibile in locazione, anche in parcheggi di struttura, o comodato d'uso gratuito. In questi ultimi casi dovrà essere prodotta adeguata documentazione probatoria. I posti auto condominiali non assegnati al nucleo familiare non costituiscono causa di esclusione ai fini della concessione dell'autorizzazione di sosta su suolo pubblico. La disponibilità di posti auto condominiali in uso esclusivo dà diritto al rilascio del contrassegno di solo transito.

In caso di proprietà indivisa del posto auto o usufrutto da parte di soggetti esterni al nucleo familiare, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte del richiedente attestante l'effettivo utilizzo del posto auto.

Proprietà del veicolo: situazione per la quale un veicolo è di proprietà in quanto risulta intestato al richiedente (persona fisica o giuridica).

Servizio da espletare: attività o intervento per il quale il permesso è rilasciato. Può trattarsi di mere operazioni di carico e scarico (es. consegna di merce, ritiro di plichi o posta, trasporto di oggetti o altro), oppure lo svolgimento di attività di lunga durata per la quale è necessario disporre del veicolo nelle vicinanze (es. svolgimento di attività di manutenzione o riparazione, servizi di riprese audio/video, trasporto per rappresentanza di valori o preziosi, ecc.). La validità temporale del permesso va valutata in ragione della tipologia di attività svolta; possono essere altresì apportate specifiche prescrizioni che limitano nel tempo la durata della sosta.

Servizi alla persona: sono, a titolo esemplificativo, le seguenti attività artigianali e simili:

- parrucchiera e acconciatore;
- estetica;
- massaggio/chinesiologia;
- tatuaggi e *piercing*.

Servizi pubblici e di pubblica utilità: servizi che vengono forniti direttamente da parte dell'Ente pubblico, statale o locale, o da parte di soggetti privati in concessione.

A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria i seguenti servizi:

- postali: fornitore del Servizio Postale Universale (Poste Italiane Spa) ed operatori postali di rilevanza nazionale in possesso di licenza individuale e/o autorizzazione generale allo svolgimento dei servizi postali in base alla normativa vigente;
- telecomunicazione: telefonia fissa o mobile, rete in fibra ottica e servizio radio televisivo;
- erogazione del ciclo idrico integrato, elettricità, gas ed illuminazione pubblica;
- sanità ed igiene pubblica;
- protezione civile;
- amministrazione della Giustizia.

Sosta operativa: sosta del veicolo per le operazioni di carico e scarico. La durata è limitata al

tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 15 minuti. L'orario in cui la sosta ha inizio deve essere documentato in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo.

Testate giornalistiche: quotidiani nazionali\locali, settimanali, mensili e periodici. I veicoli devono essere intestati alla stessa oppure essere alla stessa locati (contratto di leasing, locazione, ecc.).

Uso esclusivo: veicolo di proprietà di un soggetto (persona fisica/giuridica) messo a disposizione per un periodo di lunga durata ad un soggetto, richiedente l'autorizzazione, diverso dall'intestatario della carta di circolazione. Vedi art. 10 del presente documento.

Veicolo di rappresentanza: veicolo stabilmente destinato al trasporto di autorità e/o amministratori statali e locali con o senza autista per compiti istituzionali e di rappresentanza, facilmente riconoscibili come tali.

ARTICOLO 3

Principi generali

Le autorizzazioni previste dal presente disciplinare consentono la circolazione nella Zona a Traffico Limitato denominata "Pedonale" (di seguito definita ZTL-P) e nella Zona a Traffico Limitato denominata "Centro storico" (di seguito definita ZTL-CS), nei limiti previsti dalle norme del presente nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.

Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, laddove previsti nell'autorizzazione stessa, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della ZTL-P e ZTL-CS e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate.

Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito di attraversamento della ZTL, al solo fine di abbreviare il percorso.

In caso di impraticabilità degli eventuali percorsi indicati, l'autorizzazione abilita all'accesso dagli altri ingressi alla ZTL, fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Le autorizzazioni possono contenere limitazioni al transito e alla sosta riportate nei singoli articoli di riferimento del presente disciplinare. Hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente provvedimento.

ARTICOLO 4

Controllo degli accessi

Il controllo per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato è effettuato tramite un sistema di telecamere per la lettura delle targhe composto da una serie di stazioni locali di rilevamento, dette "varchi", collegate con la centrale di controllo della Polizia Locale.

Ogni varco consiste in una telecamera che rileva il passaggio dei veicoli e scatta la foto alla targa dei mezzi e da un software che invia l'immagine alla centrale di controllo, dove le targhe dei veicoli transitati sono confrontate con l'apposito database contenente la lista dei veicoli autorizzati. Le immagini delle targhe rilevate, se di veicoli autorizzati, vengono scartate, senza conservazione di alcuna traccia del loro passaggio, mentre se di veicoli non autorizzati al transito, o presunti tali, a seguito di accurati controlli, sono memorizzate al fine del sanzionamento ai sensi del Codice della Strada.

L'acquisizione dei dati dei passaggi dei veicoli presso i varchi avviene in tempo reale ed ogni immagine è elaborata istantaneamente.

Tutti gli accessi irregolari sono rilevati automaticamente, 24 ore su 24, con qualsiasi condizione

atmosferica e di luce.

La trasmissione dei dati al livello centrale avviene con garanzia del massimo livello di protezione in termini di tutela della privacy e di integrità e correttezza dei dati.

I varchi della ZTL complessivamente sono 18, di cui 7 in entrata e 11 in uscita e sono ubicati come segue:

VARCHI ZTL	
IN ENTRATA	IN USCITA
via Pozzo – via Torre Vanga	via Alfieri – via Torre Vanga-Torre Verde
via Suffragio - piazza Sanzio	via San Marco – via B. Clesio
piazza della Mostra – piazza Sanzio	piazza Mostra – piazza Sanzio -
via Marchetti – via dei Ventuno	via Ferruccio – via dei Ventuno
via Galilei - largo Porta Nuova	via Calepina – largo Porta Nuova
piazza Garzetti – largo Pigarelli	piazza Garzetti – largo Pigarelli
via Verdi – via Rosmini	via Dietro le Mura A – piazza Fiera
	via degli Orti – via Esterle
	via Maffei – via Prati
	piazza Santa Maria Maggiore – via Prepositura
	piazza della Portela – via Prepositura

ARTICOLO 5

Modalità di accesso ai varchi elettronici

Tutti i veicoli a motore, per circolare all'interno della ZTL, al fine di evitare l'avvio del procedimento sanzionatorio, devono avere la propria targa registrata nell'apposito database tenuto dalla Polizia Locale o dalla società affidataria della gestione del servizio.

Tale registrazione avviene d'ufficio per i titolari di autorizzazioni (contrassegni e permessi temporanei) rilasciate ai sensi del presente Disciplinare.

Per le altre categorie, il cui accesso è consentito senza autorizzazione, nel rispetto dei limiti temporali previsti e delle altre prescrizioni indicate nell'ordinanza ZTL e nel presente documento, la registrazione avviene previa comunicazione, al competente ufficio del Comando di Polizia Locale, della targa del veicolo mediante sistema informatico di comunicazione o con le modalità dallo stesso ufficio definite per l'inserimento nell'apposita lista bianca.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla ZTL va ad integrarsi e non a sostituirsi a quello effettuato dalla Polizia Locale.

ARTICOLO 6

Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare si applica alla ZTL del Comune di Trento così come delimitata dall'ordinanza.

La ZTL del Comune di Trento è suddivisa in due aree distinte, ZTL-Pedonale e ZTL-Centro Storico. L'accesso e la circolazione veicolare sono disciplinati con orari diversi, ad ore prestabilite e consentiti a particolari categorie di utenti.

Sono ricomprese le vie, vicoli e piazze elencate nell'allegato 1 e 2 dell'ordinanza.

Le disposizioni del presente disciplinare si applicano inoltre alle cosiddette Zone colorate di prima e seconda corona centrale, Aree periferiche urbane e Zone di rilevanza urbanistica, previsti dal Piano Urbano della Mobilità adottato dal Consiglio Comunale con delibera 185 d.d. 26 ottobre 2010, in quanto compatibili.

Per ZTL-P, ZTL-CS, Area di prima e seconda corona centrale si intende un'area ben delimitata e suddivisa, come indicato nel Piano Urbano della Mobilità, in 3 zone colorate, denominate zona verde, zona rossa e zona blu.

ARTICOLO 7

Delimitazione della zona verde

Della ZTL, area di prima corona centrale e area di seconda corona centrale, denominata “**zona verde**”, fanno parte le seguenti vie, vicoli e piazze.

Zona a traffico limitato:

via del Torrione, via degli Orti, via Mazzini (lato ovest), via Esterle (tra via Prati e piazza A. d'Arogno, piazza d'Arogno, vicolo del Capitolo, via S. Vigilio (lato ovest), sottoportico del Pievano, via Verdi (tra via Rosmini e piazza d'Arogno), via Maffei, via Rizzi, vicolo Benassuti, vicolo Terlagio, vicolo dei Birri, piazza Verzeri, vicolo Bellesini, vicolo delle Orsoline, piazza S.M. Maggiore, vicolo Morosante, via Cavour (lato ovest), via Orfane (lato ovest), via Pozzo (lato ovest), Via Roma (tra via Pozzo e piazza Portella), via S. Giovanni, Piazza 2 settembre 1943, piazza Portella.

Prima corona centrale:

piazza Fiera (lato ovest), via Travai, via Esterle (tra via Travai e via Prati), via 24 Maggio, via Madruzzo, vicolo Madruzzo, via S. Croce (lato est - tra via Travai e vicolo Madruzzo), via Rosmini, via Borsieri, via Prati, via Briamasco, via Bomporto, via Inama, via Verdi (tra via Rosmini e il sottopasso ferroviario), via T. Gar, via Zanella, via S. Margherita, via Canestrini (esclusi i civici 1 e 3), piazza L. da Vinci, via Prepositura, via Torre Vanga (tra via Prepositura e via Pozzo).

Seconda corona centrale

via Giusti, via Taramelli, via Pascoli, via Endrici, vicolo Dallapiccola, via S. Croce (lato ovest - tra vicolo Madruzzo e corso 3 Novembre), corso 3 Novembre (lato ovest), via Perini, via Sighele, via O. Rovereti, via Mattioli, via Bronzetti, via D. Chiesa, via Filzi, via Bezzi, Via V. Veneto, largo Prati, via Muredei, via S. Pio X, via D. Sordo, via C. Martini, via Zandonai, via Benevoli, via Palestrina, via Vivaldi, via Matteotti, via Lorenzoni, via Buccella, via Cauriol, via Ortigara, via M. Corno e via Asilo Pedrotti.

ARTICOLO 8

Delimitazione della zona rossa

Della ZTL, area di prima corona centrale e area di seconda corona centrale, denominata “**zona rossa**”, fanno parte le seguenti vie, vicoli e piazze.

Zona a traffico limitato:

Via Dietro le Mura “A”, piazza Garzetti, via Mazzini (lato est), via II^a Androna Borgonuovo, via I^a Androna Borgonuovo, via S.S. Trinità, vicolo della Storta, vicolo dei Gaudenti, via Roccabruna, via S. Vigilio (lato est), Via Calepina, vicolo del Liceo, vicolo Nicolodi Latinista, Via Mantova, vicolo della Roggia, via Roggia Grande, piazza Erbe, piazza Vittoria, via Dordi, passaggio Zippel, piazza Lodron, via Garibaldi (lato est), piazza Pasi (lato sud), via Oss Mazzurana (est - tra piazza Pasi e via Oriola), via Oriola (lato sud), galleria Adria, via Schivabriga, largo Carducci (lato sud – tra via

Mantova e via S. Pietro e tra via S. Pietro e via G. Galilei), via Galilei, vicolo del Macello Vecchio, via S.M. Maddalena, via Dietro le Mura "B", vicolo S.M. Maddalena, via Ferruccio, via Marchetti, vicolo S. Marco, piazzetta Lunelli, piazzetta degli Agostiniani, vicolo S. Pietro, piazza Anfiteatro, piazzetta Gaismaier, via degli Orbi, via S. Pietro (lato est), vicolo Contrada Tedesca, via del Suffragio (lato est), passaggio Teatro Osele, via S. Marco, via della Mostra, piazza Mostra.

Prima corona centrale

Via Barbacovi (tra largo Pigarelli e via B. Acqui), piazza Fiera (lato est ed ovest), largo Pigarelli, via S. F. d'Assisi, via Pilati, via B. Acqui, via Grazioli (tra via B. Acqui e largo P. Nuova), largo Porta Nuova, piazza Venezia, via Serafini, via Paradisi, via della Saluga (tra via Cervara e via dei Giardini), via Cervara (tra piazza Venezia e via Saluga), passaggio Port'Aquila, via dei Ventuno, via B. Clesio.

Seconda corona centrale:

via Grazioli (tra via B. Acqui e viale Trieste), via alla Busa, salita Mancini (tra via Grazioli ed il civ. 8 di salita Mancini), viale Trieste, via Zara, via Albertini, via Molini, via Bonelli, via Giovannelli, via Barbacovi (tra via B. Acqui e via Giovannelli), via S. Bernardino, piazza Negrelli, via Fiume, via Bezzecca, viale Rovereto, via Milano, via dei Mille, via C. Abba, via Piave, via S. Giovanni Bosco, via Pavoni, via Malta, via Mantovana, via G. a Prato, via Malfatti, via Mariani, via Gentilotti, corso 3 Novembre (lato est), piazza Fiera (lato sud), via S. Croce (lato est – tra vicolo Madruzzo e corso 3 Novembre).

ARTICOLO 9

Delimitazione della zona blu

Della ZTL, area di prima corona centrale e area di seconda corona centrale, denominata **"zona blu"**, fanno parte le seguenti vie, vicoli e piazze.

Zona a traffico limitato:

via Garibaldi (lato est), piazza Duomo, via Cavour (lato est), via Belenzani, galleria Tirrena, passaggio San Benedetto, piazza Pasi (lato nord), vicolo dei dall'Armi, Via Oss Mazzurana (lato ovest – tra piazza Pasi e via Oriola e da via Oriola a via Mancini), Via Oriola (lato nord), via Malpaga, piazzetta del Sass, via del Simonino, largo Carducci (lato nord - tra via del Simonino e via S. Pietro), via san Pietro (lato ovest), galleria Legionari, piazza C. Battisti, via Diaz, vicolo del Teatro, via Orne, via del Suffragio (lato ovest), piazzetta Niccolò Rasmus, passaggio Dorigoni, via Mancini, vicolo del Vò, Vicolo dell'Adige, galleria Partigiani, galleria Garbari, vicolo della Sat, vicolo Galasso, via Alfieri, via Roma (tra via Belenzani e via Pozzo), via Pozzo (lato est), passaggio Peterlongo, via Orfane (lato est), piazzetta Lainez, vicolo Colico.

Prima corona centrale:

Via Torre Vanga (tra via Pozzo e via Alfieri), via Torre Verde, piazza S. Pellico, piazza Sanzio, via San Martino (tra piazza Sanzio e via T. d'Augusto e il lato ovest – tra via T. d'Augusto e largo N. Sauro), via Manzoni (tra piazza Sanzio e largo N. Sauro), via T. d'Augusto, via Romagnosi (lato sud - tra piazza Sanzio e via Vannetti), via Vannetti (tra via Romagnosi e via Gazzoletti), via Petrarca (tra via Romagnosi e via Gazzoletti), via Gazzoletti, piazza Dante (lato est e giardini).

Seconda corona centrale:

via Dogana, via Romagnosi (tra via Vannetti e via Segantini), via Romagnosi (lato nord - tra piazza Sanzio e via Vannetti), via Segantini, via Vannetti (tra via Romagnosi e piazza Centa), via Petrarca (tra via Romagnosi e piazza Centa), via J. Aconcio, largo N. Sauro, via San Martino (lato est – tra via T. d'Augusto e largo N. Sauro), vicolo S. Martino, via della Pontara (tra largo N. Sauro

e salita della Spalliera), via della Predara, via della Malvasia, via Bartolameo da Trento, via Brennero (tra largo N. Sauro e il civ. 140 di via Brennero), via Ambrosi, piazza Centa, via Secondo da Trento, via F. Fontana (tra piazza Centa e il sottopasso ferroviario).

CAPO II – AUTORIZZAZIONI E CONTRASSEGNI. LISTA BIANCA PERMANENTE E TEMPORANEA

ARTICOLO 10 Titoli autorizzativi

Costituiscono titoli autorizzativi alla circolazione in ZTL:

- l'iscrizione in lista bianca permanente o temporanea;
- il possesso del contrassegno;
- il possesso di permesso temporaneo.

Tali autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e agli appartenenti alle categorie descritte nell'ordinanza ZTL con le modalità indicate per ciascuna di esse.

ARTICOLO 11 Lista bianca permanente e temporanea

Ai veicoli appartenenti alle categorie indicate nell'ordinanza ZTL che possono accedere senza autorizzazione è consentito il transito in ZTL mediante l'inserimento gratuito e permanente in una lista di targhe autorizzate denominata "lista bianca".

L'inserimento in lista bianca è effettuato dall'Ufficio Permessi della società affidataria della gestione del servizio o da personale della Polizia Locale, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto con indicazione della targa del veicolo da autorizzare.

L'inserimento in lista bianca costituisce titolo autorizzativo ed è obbligatorio. Chi non si attiene a tale obbligo è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

ARTICOLO 12 Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni hanno di regola validità di un anno a decorrere dalla data di rilascio, salva la possibilità di disporre d'ufficio, per motivate necessità, scadenze diverse.

In caso di rinnovo l'autorizzazione avrà la durata di un anno dalla data di scadenza, se rinnovata prima di tale data oppure dalla data di rilascio dell'atto di rinnovo, se rinnovata successivamente. Il rinnovo deve essere richiesto entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione; diversamente verrà considerato nuovo rilascio.

In casi particolari il titolo autorizzatorio può essere rilasciato anche per periodi più brevi. L'importo dovuto per i permessi a pagamento è conteggiato in ragione dei giorni di validità del permesso.

L'imposta di bollo, le spese di istruttoria e i diritti di segreteria sono dovuti in misura intera anche in caso di rilascio di permesso di validità inferiore all'anno.

Ciascuna autorizzazione può essere rinnovata direttamente presso l'Ufficio Permessi o con modalità on-line previa presentazione di apposita richiesta, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio e corresponsione dell'eventuale costo del permesso e delle spese di istruttoria.

In relazione alla durata, l'accesso alla ZTL è consentito previo inserimento della targa del veicolo nel software di gestione dei permessi, ai sensi dell'art. 3 ter, e rilascio di autorizzazioni annuali o permessi temporanei:

1. Autorizzazioni annuali: si intende autorizzazione al transito e/o sosta della validità di un anno o per periodi più brevi, prorogabili negli anni successivi;
2. Permesso di accesso temporaneo: si intende autorizzazione al transito e/o sosta rilasciata per particolari ed eccezionali necessità che richiedano l'utilizzo del veicolo. Le autorizzazioni temporanee hanno validità giornaliera (inferiore alle 24 ore), pluri-giornaliera o per periodi legati ad esigenze di accesso limitato nel tempo, opportunamente documentate.

Il documento autorizzativo in cui sono indicate le modalità e i termini di transito e sosta è corredato da contrassegno plastificato o cartaceo.

L'autorizzazione al transito in ZTL-CS non consente l'accesso alla ZTL-P, mentre l'autorizzazione all'accesso in ZTL-P consente il transito in ZTL-CS.

Qualora il contrassegno consenta la sosta su area pubblica, lo stesso non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente di fruire degli spazi di sosta individuati fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e della segnaletica esistente.

ARTICOLO 13

Competenza al rilascio dell'autorizzazione

L'Ufficio competente per il rilascio di tutte le autorizzazioni al transito e/o alla sosta, ivi compresi i contrassegni di parcheggio per disabili (ex art. 381 e ss.mm.ii Reg. attuazione C.d.S.) è l'Ufficio Permessi della società affidataria della gestione del servizio, denominato "Ufficio Permessi".

All'Ufficio Permessi sono assegnate le procedure di gestione per il rilascio dell'autorizzazione e della riscossione del pagamento dei diritti di segreteria, dell'imposta di bollo, delle spese di istruttoria e del costo del permesso per la sosta a pagamento su area pubblica.

È organizzato a raccogliere le istanze di autorizzazioni, emettere i relativi contrassegni, ricevere il pubblico e adempiere ogni altro onere connesso al mantenimento del titolo autorizzativo nel tempo.

I permessi di accesso temporaneo sono rilasciati dal personale della Polizia Locale. Per casi particolari possono essere rilasciati da parte dell'Ufficio Permessi.

ARTICOLO 14

Requisiti per ottenere l'autorizzazione

Possono richiedere l'autorizzazione annuale all'accesso, con il conseguente rilascio del contrassegno, gli utenti che rientrano nelle tipologie previste nell'ordinanza di regolamentazione della circolazione dei veicoli nella ZTL e indicati nelle singole schede allegate al presente disciplinare.

I veicoli devono essere intestati al soggetto richiedente l'autorizzazione, ad un componente della famiglia anagrafica o in suo uso esclusivo e personale.

Per uso esclusivo si intende la temporanea disponibilità di un veicolo in modo esclusivo, personale e continuativo, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, da cui non derivi una variazione delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice della Strada (art. 94) e relative norme di regolamento.

Per i veicoli di proprietà di persona fisica o giuridica, dati in disponibilità ad uso esclusivo dal 3 novembre 2014, vi è l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione o dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV). In tal caso l'uso esclusivo è dimostrato mediante esibizione della carta di circolazione aggiornata o mediante l'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

Se la disponibilità del veicolo risale a prima di tale data, l'uso esclusivo deve essere dichiarato in fase di rilascio e ad ogni rinnovo annuale, mediante dichiarazione di atto notorio sia da parte del proprietario del veicolo che da parte dell'utilizzatore.

Qualora il veicolo aziendale sia dato in uso esclusivo al dipendente, socio, amministratore o altro soggetto, deve essere prodotta apposita dichiarazione del rappresentante legale della società su carta intestata ed in originale, attestante l'affidamento in uso esclusivo del veicolo in questione.

In caso di veicolo in leasing, noleggio o altra forma di locazione finanziaria deve essere presentata copia del relativo contratto.

Si considera equipollente all'uso esclusivo la disponibilità, a favore del dipendente, socio, amministratore o altro soggetto di un veicolo aziendale a titolo di "fringe benefit".

Il soggetto che richiede l'autorizzazione, oltre a possedere i requisiti previsti dall'ordinanza e dal presente disciplinare, deve essere titolare di patente di guida in corso di validità.

Il residente può essere intestatario di un solo contrassegno per la sosta su area pubblica in ZTL, al quale eventualmente possono essere associate più targhe.

Nel caso in cui all'autorizzazione richiesta siano associate più di una targa, il contrassegno deve intendersi valido per il solo veicolo sul quale viene esposto.

Può essere titolare di autorizzazione di accesso alla ZTL colui che è intestatario di contrassegno rilasciato a persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS e del DPR 24.7.1996 n. 503.

Per i veicoli in leasing o in locazione senza conducente (noleggio) la durata dell'autorizzazione non potrà essere superiore alla durata del contratto in essere; analogamente vale nei casi previsti dall'art. 94 comma 4-bis e s.s. m.m. del CdS (intestazione temporanea).

In caso di cambio di residenza si dovranno corrispondere tutte le spese previste per il nuovo contrassegno. È possibile richiedere il rimborso del corrispettivo del solo costo del permesso per il periodo di validità residua non fruito.

ARTICOLO 15

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

Gli utenti che hanno i requisiti previsti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione annuale all'accesso delle aree sottoposte alla disciplina di ZTL possono richiedere l'autorizzazione mediante compilazione di apposito modulo e corresponsione dell'importo dei diritti di segreteria e imposta di bollo (se non esente), nonché del costo del permesso e della spesa di istruttoria, se dovuti, in relazione alla categoria di appartenenza.

Inoltre dovranno essere prodotte le idonee dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà nei casi previsti. Tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate su carta intestata qualora si tratti di Enti e Aziende sia pubbliche che private.

Per il periodo di durata dell'istruttoria potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di accesso e/o sosta per il tempo strettamente necessario al completamento della pratica, non rinnovabile.

La domanda può essere:

- presentata direttamente presso l'Ufficio Permessi;

- inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica, se accompagnata da copia del documento di identità non autenticato del richiedente.

In caso di primo rilascio del permesso la richiesta deve essere compilata direttamente dall'avente titolo.

È fatto obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di comunicare tutte le eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento del rilascio e l'eventuale decadimento dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

All'avente titolo viene rilasciato un contrassegno plastificato riportante la scritta "PERMESSOK sosta/transito" al quale è associata una anagrafica e una o più targhe autorizzate. Su tale contrassegno non è riportato alcun riferimento alla targa del veicolo, al titolare dell'autorizzazione e alla scadenza della stessa, che saranno invece inseriti in apposito software di gestione delle autorizzazioni e rilevabili tramite applicazione dedicata (QR code, lettura della targa o altro). Nel caso in cui al contrassegno siano associate più targhe, l'accesso alla ZTL, è consentito al veicolo che espone il contrassegno.

È vietata la riproduzione, contraffazione, alterazione del contrassegno nonché l'utilizzo del titolo indebitamente prodotto.

L'Ufficio Permessi provvede alla verifica periodica, a campione, dei requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.

In caso di veicolo intestato a persona deceduta è possibile rilasciare l'autorizzazione ad uno degli eredi, qualora sia in possesso dei requisiti previsti in base alla normativa vigente, previa relativa dichiarazione che il veicolo viene usato esclusivamente dall'erede stesso.

ARTICOLO 16

Modalità di rinnovo dell'autorizzazione

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere richiesto con modalità telematica o direttamente presso l'ufficio previa corresponsione del costo del permesso, se dovuto, e verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio Permessi.

Inoltre, anno per anno, dovranno essere prodotte le idonee dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà nei casi previsti.

In caso di rinnovo la domanda può essere redatta anche da un delegato del titolare in possesso di idoneo atto di delega e di fotocopia del documento di identità del delegante.

La richiesta di rinnovo da parte soggetti giuridici deve essere presentata su carta intestata dell'Ente pubblico o privato.

ARTICOLO 17

Modalità di esposizione dell'autorizzazione

Al fine di consentire l'attività di vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo il contrassegno plastificato (PERMESSOK) o il permesso di accesso temporaneo rilasciato dall'ufficio competente.

Da tale obbligo sono esclusi motocicli e ciclomotori, che devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione in caso di richiesta da parte degli organi di polizia stradale.

Lo stesso obbligo sussiste nel caso in cui, oltre all'esposizione del contrassegno è prevista, per determinate categorie di utenti, l'indicazione dell'ora di arrivo ed il luogo di intervento o l'esposizione di eventuali altre autorizzazioni.

ARTICOLO 18

Riduzioni

Sono previste riduzioni tariffarie per i veicoli a basso impatto ambientale, intesi quelli alimentati a gas (gpl o metano), bifuel, elettrici, ibridi e per nuclei familiari in possesso di apposita dichiarazione ISEE (come previsto dalla normativa di riferimento).

Le riduzioni tariffarie si applicano anche ai veicoli concessi in uso esclusivo.

Nel caso di sostituzione di un veicolo a basso impatto ambientale con un altro non a basso impatto ambientale, l'avente titolo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, deve integrare il costo del permesso.

ARTICOLO 19

Veicoli sostitutivi. Cambio targa. Duplicati contrassegni

In caso di impossibilità di usufruire del proprio veicolo per brevi periodi di tempo può essere autorizzato, mediante aggiornamento del contrassegno già in possesso o rilascio di permesso temporaneo, l'utilizzo di auto sostitutiva per la durata della indisponibilità del veicolo principale.

I titolari di autorizzazione devono comunicare, tramite apposito modulo, ogni variazione della targa del veicolo a seguito di sostituzione dello stesso, reimmatricolazione o smarrimento della targa. La registrazione si intende effettuata ad avvenuta conferma da parte dell'Ufficio Permessi.

In caso di smarrimento, sottrazione o deterioramento del contrassegno occorre dare immediata comunicazione all'Ufficio Permessi, che provvederà a disattivare il vecchio contrassegno e a rilasciare un duplicato.

ARTICOLO 20

Accesso per interventi urgenti ed altre emergenze

In caso di transiti urgenti in ZTL connessi a situazioni di emergenza non programmabili l'interessato deve comunicare entro 48 ore la targa del veicolo utilizzato e la motivazione dell'avvenuto accesso direttamente al Comando di Polizia Locale, compilando l'apposito modulo.

Il Comando si riserva di valutare ed autorizzare il transito effettuato.

Per l'accesso alle farmacie di turno ubicate in ZTL, avvenuto in orario serale/notturno (secondo calendario annuale pubblicato dall'associazione di categoria), tra le ore 19.00 e le ore 8.00 del giorno seguente, per l'acquisto di farmaci salvavita o oggetto di ricetta medica, il cliente deve provvedere, entro il primo giorno lavorativo successivo, alla regolarizzazione dell'accesso. Va comunicata la targa del veicolo che ha transitato nella ZTL, direttamente al Comando di Polizia Locale o via email, ed esibita apposita dichiarazione rilasciata dalla farmacia, riportante timbro, data e ora di accesso.

Per l'accompagnamento di pazienti agli ambulatori pediatrici ubicati in ZTL per particolari e contingenti situazioni patologiche è consentito l'accesso del veicolo in ZTL sul percorso più breve per raggiungere lo studio medico, comunicando la targa del mezzo al pediatra di base, il quale provvede ad inviare al Comando di Polizia Locale, entro le ore 19.00 del giorno a cui si riferisce il transito, via posta elettronica, apposita dichiarazione attestante le condizioni di effettiva necessità e urgenza.

ARTICOLO 21

Accesso tramite utilizzo di portale web

Alcune categorie, di seguito indicate, sono abilitate ad autorizzare o regolarizzare per via telematica il transito di veicoli propri o dei propri clienti mediante l'utilizzo di portale web dedicato. L'abilitazione all'accesso al portale deve essere richiesta all'Ufficio Permessi da parte dell'avente titolo o di un suo delegato.

I dati forniti per la richiesta di abilitazione sono rilasciati sotto la responsabilità del richiedente.

Chiunque fornisca notizie non veritiere sarà perseguito penalmente. È fatto obbligo di aggiornare i dati in caso di variazione o di cessazione dell'attività.

La Polizia Locale provvede ad effettuare periodicamente controlli sulla corrispondenza alla normativa dei transiti regolarizzati. Eventuali comportamenti non conformi, danno luogo alla sospensione dell'abilitazione, fino ad un massimo di 3 mesi, o alla revoca della stessa in caso di reiterazione di tali comportamenti.

La Polizia Locale può rivalersi, verso i soggetti che hanno avuto accesso alla ZTL, del pagamento delle spese postali e di accertamento sostenute per verbali emessi a causa di negligenza o errore nel caricamento del numero di targa per i quali è stata presentata istanza di archiviazione.

1. Clienti di autorimesse commerciali con sede in ZTL o di attività commerciali aventi spazi di sosta su area privata.

I veicoli dei clienti di autorimesse e attività commerciali aventi spazi di sosta su area privata possono accedere alla ZTL per raggiungere l'area stessa.

La regolarizzazione del transito avviene a cura dell'autorimessa/attività commerciale mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea per via telematica.

Il transito è consentito secondo il percorso più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

Per eventuali controlli da parte della Polizia Locale all'interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale senza esibire permessi o prenotazioni.

2. Assistenza a familiari

Per i veicoli dei familiari di persone residenti in ZTL, privi di specifiche autorizzazioni per il transito e la sosta, prevalentemente di età avanzata e bisognose di assistenza, l'Ufficio Permessi può rilasciare apposita autorizzazione previo l'accertamento dei seguenti requisiti del residente richiedente:

- a) non deve essere titolare di alcuna autorizzazione per il transito e la sosta in ZTL;
- b) non deve essere titolare di contrassegno per disabili;
- c) dev'essere in possesso di certificazione medica che attesti la necessità di assistenza per problemi di deambulazione o particolari patologie.

Per il rilascio dell'autorizzazione deve essere versata l'imposta di bollo e i diritti di segreteria. L'autorizzazione annuale consente l'accesso per un massimo di 2 ore al giorno, suddivisibili anche in due fasce di un'ora. La prenotazione avviene tramite apposito sportello online; la richiesta va effettuata a necessità oppure programmata per più giorni. La domanda deve essere presentata comunque anteriormente all'ingresso in ZTL. È possibile inserire fino a due targhe.

3. Titolari di contrassegno invalidi

Le persone in possesso di un contrassegno di parcheggio per disabile in corso di validità devono comunicare la targa del veicolo adibito al trasporto del disabile per il transito in ZTL perchè sia registrata nell'apposito sistema di controllo varchi.

I titolari di contrassegno di parcheggio per disabili residenti nel Comune di Trento o che, pur

essendo residenti in altro Comune, necessitano di doversi recare costantemente all'interno della ZTL, possono comunicare, tramite apposito modulo, debitamente firmato dal richiedente, accompagnato da un documento di identità valido del titolare del contrassegno e del firmatario (se diverso dal titolare) e da una copia del contrassegno, fino ad un massimo di due targhe dei veicoli che normalmente utilizzano.

Per i transiti occasionali, i titolari di contrassegno devono comunicare, direttamente al Comando di Polizia Locale o con modalità telematica (e-mail, fax, ecc.), la targa del veicolo con il quale viene effettuato l'accesso o regolarizzare entro 72 ore l'avvenuta circolazione. In entrambi i casi, alla comunicazione va allegata copia del contrassegno disabili e documento di identità del soggetto richiedente.

La targa è inserita nella lista degli autorizzati per il periodo di validità del contrassegno. In caso di rinnovo del contrassegno deve essere inviata una nuova comunicazione. Analogamente ogni variazione delle targhe dei veicoli utilizzati deve essere comunicata con le modalità sopra indicate. Si ricorda che il permesso invalidi va esposto in maniera visibile sulla parte anteriore del veicolo durante la sosta in ZTL.

ARTICOLO 22

Commissione permanente ZTL. Casi particolari.

A fine di esaminare casi particolari ed eccezionali non previsti dal presente Disciplinare o di dirimere eventuali dubbi interpretativi che possano sorgere dalla sua applicazione è costituita una Commissione Permanente ZTL.

La Commissione ZTL è costituita da tre membri:

- il Comandante della Polizia Locale o persona da esso delegata;
- il Dirigente responsabile del Progetto Mobilità e sicurezza lavoratori o persona da esso delegata;
- il Dirigente responsabile del Servizio Gestione Strade e Parchi o persona da esso delegata.

La Commissione può anche formulare proposte di modifica del Disciplinare che dovranno essere approvate da parte della Giunta Comunale.

La Commissione valuta l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione, ed eventuale contrassegno, esaminando le domande e la documentazione allegata e determinandone le caratteristiche (limiti d'uso, numero, validità, e deroghe ammesse).

Si riunisce di norma una volta al mese, per esaminare le domande pervenute. Dei lavori svolti viene redatto apposito verbale.

TITOLO II – TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI

CAPO I – VEICOLI DI RESIDENTI O CON POSTO AUTO SU AREA PRIVATA

ARTICOLO 23

Veicoli dei residenti

I residenti possono ottenere contrassegni ai quali siano associate al massimo 3 targhe per famiglia anagrafica per l'accesso alla ZTL nel rispetto delle seguenti condizioni.

Le autorizzazioni possono essere di solo transito o di transito e/o sosta su area pubblica.

Per i residenti in corso di iscrizione anagrafica viene rilasciata l'autorizzazione, in attesa di regolarizzazione della posizione.

Non hanno titolo ad ottenere l'autorizzazione alla sosta su area pubblica i possessori, a qualsiasi

titolo, di posto auto su area privata (garages, autorimessa, ecc.) ubicato a meno di 300 metri dall'abitazione calcolati in base ad una percorrenza a piedi sul tragitto più breve.
Per la definizione di posto auto si rimanda all'art. 2.

1. Veicoli dei residenti in ZTL con posto auto su spazio privato.

Ai residenti in ZTL-P e ZTL-CS è consentito l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e la sola sosta operativa in prossimità dell'abitazione.

Ai residenti in ZTL-P la sosta operativa è consentita, in prossimità dell'abitazione, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 10.00 del giorno successivo oppure dalla 10.00 alle 19.00 in ZTL-CS.

È rilasciato un contrassegno per ciascun posto auto disponibile con associate un massimo di 3 targhe.

La sosta deve avvenire solo sugli spazi privati a disposizione.

Per il rilascio dell'autorizzazione deve essere versata l'imposta di bollo e i diritti di segreteria.

2. Veicoli dei residenti in ZTL autorizzati alla sosta su area pubblica.

Ai residenti in ZTL-P e ZTL-CS, privi di spazi per la sosta su area privata, è consentito il transito e la sosta nella ZTL nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Codice della Strada e di quanto previsto nell'ordinanza.

La sosta è consentita dalle 00.00 alle 24.00 in ZTL-CS.

Per i residenti in ZTL-P è consentita la sola sosta operativa, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 10.00 del giorno successivo, in prossimità dell'abitazione.

È rilasciato un contrassegno per nucleo familiare con associate un massimo di 3 targhe.

Ai residenti, autorizzati per la sosta su area pubblica, è consentita la sosta con le seguenti modalità:

- in ZTL, indipendentemente dalla zona colorata di appartenenza;
- nell'area di prima corona centrale, come individuata all'art. 5 del presente disciplinare, esterna alla ZTL e regolamentata a pagamento, indipendentemente dalla zona colorata di appartenenza;
- nell'area di seconda corona centrale, come individuata all'art. 6 del presente disciplinare, esterna alla ZTL e regolamentata a pagamento, nel rispetto della zona colorata di appartenenza.

Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione del nucleo abitativo nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo, i diritti di segreteria, le spese di istruttoria e il costo del permesso.

La famiglia anagrafica composta da due o più componenti, muniti di patente di guida, può ottenere un secondo contrassegno per la sosta su area pubblica negli spazi regolamentati a pagamento, esterni alla ZTL. In questo caso la sosta è consentita nell'area di prima corona centrale, indipendentemente dalla zona colorata di appartenenza e nell'area di seconda corona centrale, nel rispetto della zona colorata di appartenenza.

È inoltre possibile cumulare altra autorizzazione per l'accesso alla ZTL per il solo transito di ciclomotori e motocicli a 2 ruote. Detti veicoli devono sostare solo sugli spazi privati a disposizione.

I residenti in ZTL possono richiedere, in alternativa al contrassegno per la sosta su suolo pubblico, il rilascio di un abbonamento a prezzo agevolato, presso le strutture individuate con apposita

delibera di Giunta comunale, previa attestazione del possesso dei requisiti da parte dell'Ufficio Permessi.

ARTICOLO 24

Veicoli di non residenti con posto auto su area privata

Per i soggetti non residenti che dispongono di posto auto su spazio privato è consentito il solo transito per la via più breve per accedere alla proprietà privata sita in ZTL.

Di norma è previsto il rilascio di un contrassegno di accesso a posti privati in numero pari ai posti disponibili.

Nel caso in cui il richiedente (persona fisica o giuridica) dichiara di avere un turnover dei veicoli che sostano all'interno dell'area di parcheggio di proprietà, è possibile il rilascio di 2 contrassegni di transito per ogni posto auto disponibile con associate un massimo di 3 targhe.

Nel caso di rilascio di un numero maggiore di contrassegni rispetto al numero degli spazi privati disponibili, l'accesso in ZTL è consentito ad un solo veicolo per volta. La sosta deve avvenire solo sugli spazi privati a disposizione.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria.

CAPO II – VEICOLI COMMERCIALI

ARTICOLO 25

Veicoli di imprese con sede/laboratorio/locale di vendita in ZTL

Le imprese che hanno sede (laboratorio, locale di vendita, magazzino, ecc.) all'interno della ZTL ed iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio, possono ottenere un'autorizzazione per l'accesso alla ZTL, sia ZTL-P che ZTL-CS.

1. Esercizi commerciali alimentari e non alimentari, titolari di pubblici esercizi, artigiani nella produzione di generi alimentari e artigiani che svolgono servizi alla persona con sede in ZTL.

Questo tipo di contrassegno è rilasciabile esclusivamente ad operatori economici (commerciali) muniti di veicoli per il trasporto di persone (autovetture), per effettuare il rifornimento di merci.

L'autorizzazione di accesso alla ZTL consente il transito e la sosta con le seguenti prescrizioni:

ZTL-P	- sosta operativa dalle 07.00 alle 10.00 in prossimità della sede-laboratorio; - sosta operativa dalle 14.00 alle 16.00 in ZTL-CS nelle immediate vicinanze della sede-laboratorio.
ZTL-CS	Sosta operativa dalle 07.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00 in prossimità della sede-laboratorio.

In detta categoria rientrano le attività artigianali di servizio alla persona e addetti alla produzione di generi alimentari.

Per il rilascio dell'autorizzazione deve essere versata l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e le spese di istruttoria.

È rilasciato un solo contrassegno per ogni impresa con associate un massimo di 3 targhe.

La richiesta di prima autorizzazione deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante.

Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di delega, firmata in originale, e copia del documento d'identità del titolare stesso.

2. Imprese che effettuano attività di manutenzione-riparazione con sede operativa in ZTL.

Ai veicoli immatricolati per trasporto di cose, di mcpc non superiore a 3,5 tonnellate, di imprese con sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) all'interno della ZTL è consentita la circolazione in ZTL dalle 07.00 alle 20.00 con le seguenti prescrizioni:

ZTL-P	• sosta operativa dalle 07.00 alle 10.00 in prossimità del laboratorio, punto vendita o magazzino; • sosta dalle 07.00 alle 20.00 in ZTL-CS.
ZTL-CS	• sosta dalle 07.00 alle 20.00.

Questo tipo di contrassegno è rilasciabile esclusivamente ad imprese, munite di soli veicoli per il trasporto di merci che effettuano attività di montaggio, manutenzione e riparazione per cui è richiesto necessariamente l'utilizzo del veicolo.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria. Nel caso in cui è richiesta la sosta è previsto il pagamento del costo del permesso e le spese di istruttoria.

È rilasciato un solo contrassegno per impresa con associate un massimo di 3 targhe.

La richiesta di prima autorizzazione deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di delega, firmata in originale, e copia del documento d'identità del titolare stesso.

3. Imprese che effettuano attività di consegna a domicilio con sede o laboratorio in ZTL.

Ai veicoli immatricolati per trasporto di cose, di mcpc non superiore a 3,5 tonnellate, di imprese con sede (laboratorio o punto vendita) all'interno della ZTL e che effettuano attività di consegna a domicilio di generi alimentari, frutta, verdura, fiori e piante è consentita la circolazione in ZTL dalle 07.00 alle 20.00 con le seguenti prescrizioni:

ZTL-P	• sosta operativa dalle 07.00 alle 10.00 in prossimità del laboratorio, punto vendita; • sosta dalle 07.00 alle 20.00 in ZTL-CS.
ZTL-CS	• sosta dalle 07.00 alle 20.00 (o in alternativa 8 ore suddivisibili in 2 fasce orarie: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.00).

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria. Nel caso in cui è richiesta la sosta è previsto il pagamento del costo del permesso e le spese di istruttoria.

È rilasciato un solo contrassegno per ogni impresa con associate un massimo di 3 targhe.

In alternativa è consentito il rilascio di un'autorizzazione per un massimo di 8 ore giornaliere, (suddivisibili in due fasce dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.00).

La richiesta di prima autorizzazione deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

4. Operatori commerciali di piazza Vittoria e produttori agricoli di piazza Erbe.

Ai veicoli degli operatori commerciali e dei produttori agricoli in possesso di concessione di occupazione di suolo pubblico rispettivamente in piazza Vittoria e in piazza Erbe ed in possesso del prescritto titolo autorizzativo per l'attività di vendita, è consentita la circolazione in ZTL-CS da un'ora prima ad un'ora dopo dell'orario effettivo di vendita all'interno delle fasce orarie stabilite

nelle determinazioni dirigenziali. Per piazza Vittoria, in base all'orario autorizzato per l'attività di vendita, l'operatore potrà optare per la fascia oraria dalle 6.00 alle 15.00 oppure per quella dalle 6.00 alle 23.00.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo, i diritti di segreteria, il costo del permesso e le spese di istruttoria.

È rilasciato un solo contrassegno per ogni titolare con associate un massimo di 3 targhe.

La richiesta di prima autorizzazione deve essere presentata dall'operatore commerciale o dal produttore agricolo.

Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di delega, firmata in originale, e copia del documento d'identità dell'operatore commerciale o dal produttore agricolo.

ARTICOLO 26

Veicoli di imprese che effettuano interventi in ZTL

Le imprese che effettuano attività di pulizia, manutenzione, riparazione e montaggio, iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio, che hanno sede esterna alla Zona a Traffico Limitato possono ottenere un'autorizzazione per l'accesso alla ZTL.

Ai veicoli immatricolati per trasporto di cose, di mcpc non superiore a 3,5 tonnellate, di imprese con sede operativa esterna alla ZTL è consentita la circolazione in ZTL-CS dalle 07.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato dei giorni feriali. Per le imprese di pulizia, in alternativa, è consentito il rilascio di un'autorizzazione per un massimo di 8 ore giornaliere, suddivisibili in due fasce dalle 5.00 alle 9.00 oppure dalle 17.00 alle 21.00.

L'autorizzazione di accesso alla ZTL-CS consente il transito e la sosta con le seguenti prescrizioni:

ZTL-CS	• sosta dalle 07.00 alle 18.00 o in alternativa, per le sole imprese di pulizia, 8 ore suddivisibili in 2 fasce orarie: dalle 5.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 21.00. • durante la sosta, deve essere esposto sulla parte anteriore del veicolo e in maniera chiaramente visibile: il contrassegno e l'indicazione precisa del luogo di intervento.
--------	--

L'accesso straordinario oltre gli orari indicati, per riparazioni urgenti, sarà consentito previo rilascio di permesso temporaneo.

Si configurano interventi di riparazione-montaggio-manutenzione, per cui è possibile ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL, quelli indicati all'art. 2 "definizioni" del presente disciplinare, per i quali si rende necessario il frequente utilizzo del veicolo per l'effettuazione del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo, i diritti di segreteria, le spese di istruttoria e il costo del permesso mensile o annuale.

Sono rilasciati per ogni impresa fino a 3 contrassegni con associate al massimo 5 targhe ciascuno, tenuto conto del parco veicoli intestati all'impresa con le seguenti indicazioni:

- da 1 a 3 veicoli, 1 contrassegno;
- da 4 a 9 veicoli, 2 contrassegni;
- da 10 veicoli e oltre, 3 contrassegni.

Per ogni impresa è possibile il rilascio di permessi temporanei per un massimo 3 giorni in un mese, superati i quali si dovrà richiedere un permesso mensile-annuale. Non è consentito il rilascio di permessi temporanei alle imprese titolari di autorizzazioni mensili o annuali.

La richiesta di prima autorizzazione deve essere presentata dall'artigiano o assimilato.

Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di delega,

firmata in originale, e copia del documento d'identità dell'artigiano stesso.

ARTICOLO 27

Veicoli utilizzati per attività di cantiere

Le imprese in possesso di titolo per lo svolgimento di opere edilizie (concessione edilizia, scia o altro) possono ottenere un'autorizzazione di accesso in ZTL per i propri veicoli, immatricolati per il trasporto di cose, ad uso speciale o per trasporti specifici, impiegati per attività di cantiere.

Il transito in ZTL, sia ZTL-P che ZTL-CS, è consentito solamente per accedere e recedere, per la via più breve, all'area di cantiere, dalle 07.00 alla 18.00, dal lunedì al sabato dei giorni feriali, nel rispetto dei limiti di sagoma e portata indicati nell'ordinanza.

L'autorizzazione viene rilasciata per massimo un anno, rinnovabile, o per la durata del cantiere se inferiore ad un anno.

I contrassegni sono rilasciati in relazione all'ampiezza dell'area disponibile; ad ogni contrassegno è associato un massimo di 3 targhe.

La sosta è consentita solamente all'interno dell'area di cantiere o nell'area oggetto di concessione di suolo pubblico, adeguatamente delimitata.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del titolare o del legale rappresentante della ditta-impresa o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del titolare o legale rappresentante.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria.

CAPO III - ALTRE CATEGORIE

ARTICOLO 28

Veicoli attrezzati per trasporto persone disabili

I veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone con limitata o impedita capacità motoria, appositamente attrezzati (con pedane, elevatori od altro), possono ottenere l'autorizzazione al transito in ZTL, sia ZTL-P che ZTL-CS.

L'accesso alla ZTL deve avvenire esclusivamente per l'accompagnamento di persone con limitata o impedita capacità motoria ed in stretta relazione al servizio da espletare.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del legale rappresentante o titolare dell'Associazione, Ente, Istituto o Azienda.

Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Ente/Associazione.

Sono rilasciati contrassegni in numero pari al numero di veicoli attrezzati in disponibilità degli Enti, Associazioni o Istituti.

ARTICOLO 29

Veicoli di Enti pubblici o Aziende titolari o concessionari di servizi pubblici e/o di pubblica utilità

I veicoli di proprietà o in documentato uso di Enti pubblici o Aziende con sede o uffici nel Comune

di Trento, che svolgono servizi pubblici o di pubblica utilità all'interno della ZTL o ne sono concessionari, possono ottenere l'autorizzazione al transito in ZTL.

Per la definizione di servizio pubblico vedasi l'art. 2 del presente documento.

L'accesso è consentito solamente alla ZTL-CS per lo svolgimento delle attività legate al pubblico servizio da espletare.

La sosta deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico di competenza.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo e i diritti di segreteria, se dovuti.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del legale rappresentante dell'Ente o Azienda o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del titolare o legale rappresentante stesso. Stessa procedura è applicabile nel caso di rinnovo.

Sono rilasciati:

- un massimo di n. 2 contrassegni con associate fino ad un massimo di 5 targhe ciascuno, per Enti o Aziende con parco veicoli inferiore o uguale a 15 unità;
- al massimo 5 contrassegni con associate fino ad un massimo di 5 targhe ciascuno per per Enti o Aziende con parco veicoli da 16 a 50 unità;
- al massimo 10 contrassegni con associate fino ad un massimo di 5 targhe ciascuno per Enti o Aziende con parco veicoli superiore a 50 unità.

ARTICOLO 30

Veicoli di fotografi, operatori audio/video, testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive

I veicoli di proprietà o in documentato uso di fotografi e operatori audio/video iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio e testate giornalistiche e/o emittenti radiotelevisive private possono ottenere l'autorizzazione alla circolazione in ZTL.

L'accesso è consentito solamente alla ZTL-CS per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'effettuazione di servizi giornalistici o riprese audio-video a scopo giornalistico.

La sosta deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento di competenza e comunque non superiore a due ore, da documentare con l'esposizione in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo dell'orario di inizio della sosta.

Per i fotografi e gli operatori audio/video la richiesta di autorizzazione deve essere corredata da un'attestazione di collaborazione abituale a firma del direttore o legale rappresentante della testata giornalistica o radiotelevisiva.

È rilasciato 1 contrassegno con associate al massimo 3 targhe.

Le testate giornalistiche e le emittenti radiotelevisive possono ottenere autorizzazioni per veicoli di proprietà o in documentato uso dell'azienda o per veicoli privati di giornalisti iscritti all'Albo per i quali è in corso un rapporto di dipendenza o collaborazione con la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva. Tale richiesta di autorizzazione per veicoli privati deve essere corredata da un'attestazione di collaborazione abituale, a firma del direttore o legale rappresentante.

È rilasciato un massimo di n. 3 contrassegni alla circolazione in ZTL, con associate al massimo 5 targhe per ogni permesso.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del direttore o legale rappresentante della testata giornalistica e/o emittente radiotelevisiva o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del direttore o legale rappresentante stesso.

Stessa procedura è applicabile nel caso di rinnovo.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria.

ARTICOLO 31

Veicoli di rappresentanti di commercio

I veicoli per il trasporto di campionario voluminoso, pesante o prezioso di proprietà o in documentato uso di rappresentanti di commercio iscritti alla Camera di Commercio possono ottenere l'autorizzazione al transito in ZTL.

Non possono ottenere l'autorizzazione i rappresentanti iscritti alla Camera di Commercio con la qualifica di promotori finanziari, procacciatori di affari, informatori scientifici, agenti pubblicitari e finanziari.

L'accesso è consentito solamente alla ZTL-CS, limitatamente alle esigenze di lavoro, dal lunedì al venerdì con possibilità di scelta fra le seguenti modalità:

- due giorni fissi alla settimana per un massimo di 4 ore;
- un solo giorno alla settimana per un massimo di 8 ore;

con prenotazione tramite apposito sportello online. La richiesta va effettuata a necessità oppure programmata per più giorni e comunque presentata anteriormente all'ingresso in ZTL. Il transito e la sosta in ZTL-CS sono consentiti nei giorni autorizzati e limitatamente alle esigenze di lavoro.

L'abilitazione all'accesso al portale deve essere richiesta all'Ufficio Permessi da parte dell'avente titolo o di un suo delegato.

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del rappresentante.

Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del richiedente.

È rilasciato un solo contrassegno per ogni rappresentante di commercio con un massimo di 2 targhe.

CAPO IV- VEICOLI OPERATORI SANITARI e ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IMPEGNATE NELL'ASSISTENZA ALLE PERSONE

ARTICOLO 32

Veicoli di medici di base e pediatri

I veicoli dei "Medici di base o di famiglia" e dei "Pediatri" iscritti nell'apposito Albo dei Medici di base tenuto presso l'Azienda Sanitaria, con ambulatorio medico ubicato all'interno della ZTL o per l'effettuazione delle visite domiciliari presso il domicilio dei propri assistiti, possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.

Il transito e la sosta in ZTL sono consentiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica domiciliare o per il periodo di apertura dell'ambulatorio medico.

La richiesta è inoltrata dal Medico di base o dal Pediatra.

Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del Medico di base o del Pediatra.

Per il rilascio dell'autorizzazione deve essere versata l'imposta di bollo e i diritti di segreteria.

È rilasciato un solo contrassegno con associate un massimo di 2 targhe.

Per i sostituti dei Medici di base o Pediatri di cui al presente articolo è previsto il rilascio di un

permesso temporaneo limitato al periodo di sostituzione, che deve essere dichiarato al momento della richiesta.

ARTICOLO 33

Veicoli per il servizio di guardia medica e assistenza domiciliare

I veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) al fine di garantire l'assistenza sanitaria per le urgenze notturne, festive e prefestive, negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, per gli interventi domiciliari, possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.

Il transito e la sosta in ZTL è consentito per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica domiciliare.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del responsabile dell'Azienda Sanitaria o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del responsabile stesso. Stessa procedura è applicabile nel caso di rinnovo.

Per il rilascio dell'autorizzazione deve essere versata l'imposta di bollo, qualora prevista, ed i diritti di segreteria.

Sono rilasciati 2 contrassegni per la struttura sanitaria del Distretto di Trento Valle dei Laghi ai quali sono associate un massimo di 5 targhe ciascuno.

Agli Enti, Cooperative, Associazioni e Ditte di Infermieri professionali che effettuano un servizio di assistenza domiciliare ad anziani o inabili residenti in ZTL è rilasciato 1 contrassegno per l'accesso e la sosta operativa. Al contrassegno possono essere associati fino a 5 numeri di targa di veicoli appartenenti all'ente/cooperativa/associazione/ditta o ai volontari iscritti alle stesse. La richiesta di autorizzazione è presentata da parte del responsabile dell'Ente, Cooperativa, Associazione o Ditta o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del responsabile stesso. Stessa procedura è applicabile nel caso di rinnovo.

Il transito e la sosta in ZTL è consentito per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'assistenza domiciliare

Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere versati l'imposta di bollo, qualora prevista, ed i diritti di segreteria.

CAPO V – CLIENTI ALBERGHI – ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI/ALUNNI

ARTICOLO 34

Clienti degli alberghi e Bed & Breakfast

Le strutture alberghiere (alberghi e Bed & Breakfast) ubicate in ZTL possono rilasciare ai clienti un permesso temporaneo di transito e sosta operativa in ZTL-CS per l'attività di carico-scarico bagagli.

I clienti possono accedere alla ZTL privi di autorizzazione ed al momento del check-in e del check-out devono comunicare la targa del proprio veicolo alla reception dell'attività ricettiva, che provvede ad inserirla nell'apposito sportello online e rilasciare un permesso temporaneo.

Tale permesso temporaneo autorizza la circolazione in ZTL del veicolo del cliente e la sosta operativa di 30 minuti nelle immediate vicinanze dell'attività ricettiva. L'accesso ed il recesso devono avvenire per la via più breve.

L'abilitazione all'accesso al portale deve essere richiesta all'Ufficio Permessi da parte del titolare o

legale rappresentante.

ARTICOLO 35

Accompagnamento degli alunni frequentanti asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie

I veicoli impiegati per l'accompagnamento dei bambini frequentanti gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie ubicate in ZTL possono ottenere l'autorizzazione per l'accesso alla ZTL.

1. scuole dell'infanzia e asili nido

I veicoli impiegati per l'accompagnamento dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e gli asili nido ubicati in ZTL possono accedere alla ZTL-CS limitatamente alle giornate di frequenza ed agli orari di entrata ed uscita dei bambini.

L'accesso e il recesso deve avvenire sul percorso più breve per raggiungere l'ubicazione della struttura. È consentita la sosta operativa in luogo prospiciente alla sede della scuola o nelle sue immediate vicinanze. Per la definizione di sosta operativa vedasi l'art. 2 del presente documento.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte dei genitori, tutori o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità degli stessi, previa compilazione dell'apposito modulo e presentazione di dichiarazione di iscrizione e frequenza alla scuola stessa.

Per il rilascio dell'autorizzazione deve essere versata l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria.

Sono rilasciati al massimo 2 contrassegni per alunno a cui è associata una sola targa ciascuno.

Sono rilasciati al massimo 6 contrassegni per bambino a cui sono associati uno o più numeri di targa, fermo restando il limite di 6 targhe complessive (ovvero: 2 contrassegni per alunno con associate al massimo 3 targhe ciascuno, 3 contrassegni per bambino con associate al massimo 2 targhe ciascuno; 1 contrassegno con un massimo di 6 targhe o 6 contrassegni per bambino a cui è associata una sola targa ciascuno).

Gli stessi non possono essere usati contemporaneamente.

2. Scuola primaria:

I veicoli impiegati per l'accompagnamento degli alunni che frequentano il primo e secondo anno della scuola primaria possono accedere alla ZTL-CS limitatamente alle giornate di frequenza ed agli orari di entrata ed uscita degli alunni.

L'accesso e il recesso in ZTL-CS deve avvenire lungo il percorso e nell'orario riportato nell'autorizzazione. È consentita la sola sosta operativa. Per la definizione di sosta operativa vedasi l'art. 2 del presente documento.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte dei genitori, tutori o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità degli stessi, previa compilazione dell'apposito modulo e presentazione di dichiarazione di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico in corso.

Per il rilascio dell'autorizzazione deve essere versata l'imposta di bollo e i diritti di segreteria.

Sono rilasciati al massimo 6 contrassegni per alunno a cui sono associati uno o più numeri di targa fermo restando il limite di 6 targhe complessive (ovvero: 2 contrassegni per alunno a cui sono associate al massimo 3 targhe ciascuno, 3 contrassegni per alunno a cui sono associate al massimo 2 targhe ciascuno; 1 contrassegno con un massimo di 6 targhe o 6 contrassegni per

alunno associati ad una sola targa ciascuno).
Gli stessi non possono essere usati contemporaneamente.

ARTICOLO 36

Permessi temporanei per manifestazioni, eventi e lavori pubblici

Ai soggetti impegnati per allestimenti di eventi (installazione strutture, gazebo, ecc.), manifestazioni, lavori su sede stradale e servizi di competenza dell'Amministrazione comunale, possono essere rilasciati titoli per l'accesso temporaneo per esigenze specifiche che richiedano l'uso del veicolo.

I permessi temporanei hanno validità limitata alle esigenze di accesso in ZTL, che dovranno essere opportunamente documentate.

Il permesso consente il transito e l'eventuale sosta, ove prevista, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico (sosta operativa) in prossimità del luogo in cui è previsto l'evento o per accedere all'interno dell'area oggetto di occupazione, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

I singoli permessi temporanei riportano le prescrizioni da rispettare per poter accedere alla ZTL e devono essere esposti con le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare.

Ad ogni permesso può essere associato un massimo di 2 targhe.

TITOLO III – SANZIONI E PRIVACY

ARTICOLO 37

Verifica e revoca delle autorizzazioni

L'Ufficio Permessi si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procede all'immediata revoca d'ufficio.

ARTICOLO 38

Sanzioni amministrative pecuniarie

I titolari di contrassegno o di permesso temporaneo per la circolazione in ZTL sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

Le autorizzazioni sono valide esclusivamente nella fascia oraria prevista.

La circolazione (transito e sosta) al di fuori delle fasce previste dall'ordinanza e dal disciplinare è punita con la stessa sanzione amministrativa prevista per chi accede senza autorizzazione alla ZTL.

L'eventuale errore di comunicazione della targa per l'inserimento nella banca dati del sistema di rilevazione dei varchi elettronici oppure di inserimento di targhe nell'apposito sportello online da parte dei soggetti abilitati comporta l'applicazione delle sanzioni previste, salvo che si dimostri trattarsi di errore materiale. In tal caso saranno addebitate all'autore della violazione le sole spese di notifica e accertamento sostenute dall'amministrazione.

La circolazione in ZTL con contrassegno scaduto di validità è considerato accesso privo di autorizzazione. La mancata comunicazione della targa equivale a mancanza di autorizzazione.

Chiunque violi le prescrizioni riportate nel presente disciplinare è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 158 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).

ARTICOLO 39

Sanzioni accessorie per l'utilizzo improprio dei titoli e recupero spese

L'uso dei titoli in maniera difforme da quanto previsto dal presente Disciplinare, oltre alle sanzioni stabilite dal vigente Codice della Strada, dà luogo anche al provvedimento di sospensione, fino ad un massimo di 3 mesi, o di revoca dell'autorizzazione nel caso del ripetersi di comportamenti non consentiti.

L'applicazione della sanzione accessoria è disposta da parte della Commissione ZTL alla quale possono essere presentati scritti difensivi. Analogamente la Commissione ZTL valuta i comportamenti non conformi previsti dall'articolo 15 ter del presente Disciplinare.

La Polizia Locale può rivalersi, verso i soggetti che hanno avuto accesso alla ZTL, del pagamento delle spese postali e di accertamento sostenute per verbali emessi a causa di negligenza o errore di comunicazione del numero di targa, per i quali è stata presentata istanza di archiviazione.

ARTICOLO 40

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

La Polizia Locale e l'Ufficio Permessi garantiscono la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione di accesso alla ZTL.

Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali degli utenti in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Allegato: schede contrassegni

LEGENDA

NUMERO SCHEDA	TIPOLOGIA CONTRASSEGNO
1	RESIDENTI ZTL-P con POSTO AUTO SU SPAZI PRIVATI
2	RESIDENTI ZTL-P con SOSTA SU SUOLO PUBBLICO
3	NON RESIDENTI con POSTO AUTO SU SPAZI PRIVATI in ZTL-P
4	RESIDENTI ZTL-CS con POSTO AUTO SU SPAZI PRIVATI
5	RESIDENTI ZTL-CS con SOSTA SU SUOLO PUBBLICO
6	NON RESIDENTI con POSTO AUTO SU SPAZI PRIVATI in ZTL-CS
7	OPERATORI COMMERCIALI con SEDE/LABORATORIO in ZTL-P
8	OPERATORI COMMERCIALI con SEDE/LABORATORIO in ZTL-CS
9	IMPRESA CON SEDE IN ZTL-P per MANUTENZIONI
10	IMPRESA CON SEDE IN ZTL-CS per MANUTENZIONI
11	IMPRESA CON SEDE IN ZTL-P CON CONSEGNA A DOMICILIO
12	IMPRESA CON SEDE IN ZTL-CS CON CONSEGNA A DOMICILIO
13	OPERATORI COMMERCIALI PIAZZA VITTORIA E PRODUTTORI AGRICOLI PIAZZA ERBE
14	IMPRESA CON SEDE FUORI DALLA ZTL-CS PER MANUTENZIONI
15	ATTIVITÀ DI CANTIERE
16	VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI
17	ENTI O AZIENDE TITOLARI O CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA'
18	FOTOGRAFI ED OPERATORI AUDIO/VIDEO E TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE
19	RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
20	MEDICI DI BASE E PEDIATRI
21	GUARDIA MEDICA E ASSISTENZA DOMICILIARE
22	ALBERGHI e BED & BREAKFAST
23	ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI SCUOLE INFANZIA
24	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
25	ASSISTENZA FAMILIARE

SCHEDA n. 1

CONTRASSEGNO: RESIDENTI ZTL-P con POSTO AUTO SU SPAZI PRIVATI		
DESTINATARI	Residenti anagrafici in ZTL-P	
RICHIEDENTI	Residenti anagrafici e facenti parte del nucleo familiare. Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Residenza in ZTL-P	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-P e ZTL CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO ZTL-P e ZTL CS SOSTA OPERATIVA in ZTL-P in prossimità dell'abitazione nella fascia oraria 19.00-10.00 del giorno successivo SOSTA OPERATIVA in ZTL-CS nella fascia oraria 10.00-19.00 in prossimità dell'abitazione	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Un solo contrassegno per ciascun posto auto con associate un massimo di tre targhe. La sosta deve avvenire solo sugli spazi privati a disposizione.	
RIFERIMENTI	Ordinanza:Punto 2.1	Disciplinare: Art. 23 punto 1)

SCHEDA N. 2

CONTRASSEGNO: RESIDENTI ZTL-P con SOSTA SU SUOLO PUBBLICO		
DESTINATARI	Residenti anagrafici in ZTL-P	
RICHIEDENTI	Residenti anagrafici e facenti parte del nucleo familiare. Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Residenza in ZTL-P Non avere disponibilità di parcheggio su area privata in un raggio di 300 metri dall'abitazione calcolati in base ad una percorrenza a piedi sul tragitto più breve	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-P e ZTL CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO ZTL-P e ZTL CS SOSTA OPERATIVA in ZTL-P in prossimità dell'abitazione nella fascia oraria dalle 19.00 alle 10.00 del giorno successivo SOSTA 00.00-24.00 in ZTL CS + prima corona + seconda corona solo nella zona del proprio colore di appartenenza	
COSTI	Per il rilascio: - costo permesso - imposta di bollo - diritti di segreteria - spese di istruttoria Per il rinnovo: - costo permesso - spesa di istruttoria Possibili riduzioni per basso impatto ambientale e famiglie meno abbienti con certificazione ISEE	
PRESCRIZIONI	Un solo contrassegno per nucleo familiare con associate massimo 3 targhe. Ed eventuale secondo permesso per la sosta negli spazi a pagamento	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 2.2	Disciplinare: Art. 23 punto 2)

SCHEDA n. 3

CONTRASSEGNO: NON RESIDENTI con POSTO AUTO SU SPAZI PRIVATI in ZTL-P		
DESTINATARI	Titolari di posto auto o autorimessa in ZTL-P	
RICHIEDENTI	Titolari e altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Disporre di un posto auto privato in ZTL-P	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-P e ZTL- CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO per la via più breve per accedere al posto auto privato	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Di norma è previsto il rilascio di un contrassegno di accesso a posti privati in numero pari ai posti disponibili È possibile rilasciare 2 contrassegni di transito per ogni posto auto disponibile per <i>turnover</i> con associate un massimo di 3 targhe La sosta deve avvenire solo sugli spazi privati a disposizione	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 2.3	Disciplinare: Art. 24

SCHEDA n. 4

CONTRASSEGNO: RESIDENTI ZTL-CS con POSTO AUTO SU SPAZI PRIVATI		
DESTINATARI	Residenti anagrafici in ZTL	
RICHIEDENTI	Residenti anagrafici e facenti parte del nucleo familiare Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare	
REQUISITI	Residenza in ZTL	
ZONA DI ACCESSO	ZTL CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO ZTL CS SOSTA OPERATIVA in ZTL-CS in prossimità dell'abitazione	
COSTI	Per il rilascio: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Un solo contrassegno per ciascun posto auto con associate al massimo 3 targhe. La sosta deve avvenire solo sugli spazi privati a disposizione	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.1	Disciplinare: Art. 23 punto 1)

SCHEDA n. 5

CONTRASSEGNO: RESIDENTI ZTL-CS con SOSTA SU SUOLO PUBBLICO		
DESTINATARI	Residenti anagrafici in ZTL-CS	
RICHIEDENTI	Residenti anagrafici e facenti parte del nucleo familiare. Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per i rinnovi)	
REQUISITI	Residenza in ZTL-CS Non avere disponibilità di parcheggio su area privata in un raggio di 300 metri dall'abitazione calcolati in base ad una percorrenza a piedi sul tragitto più breve.	
ZONA DI ACCESSO	ZTL CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO in ZTL-CS SOSTA in ZTL CS + prima corona+ seconda corona solo nella zona del proprio colore di appartenenza	
COSTI	Per il rilascio: - costo permesso - imposta di bollo - diritti di segreteria - spese di istruttoria Per il rinnovo: - costo permesso - spesa di istruttoria possibili riduzioni per basso impatto ambientale e famiglie meno abbienti con certificazione ISEE	
PRESCRIZIONI	Un solo contrassegno per nucleo familiare con associate al massimo 3 targhe. Ed eventuale secondo permesso per la sosta negli spazi a pagamento	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.2	Disciplinare: Art. 23 punto 2)

SCHEDA n. 6

CONTRASSEGNO: NON RESIDENTI con POSTO AUTO SU SPAZI PRIVATI in ZTL-CS		
DESTINATARI	Titolari di posto auto o autorimessa in ZTL-CS	
RICHIEDENTI	Titolari e altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Disporre di un posto auto privato in ZTL-CS	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO per la via più breve per accedere al posto auto privato	
COSTI	Per il rilascio: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Di norma è previsto il rilascio di un contrassegno di accesso a posti privati in numero pari ai posti disponibili È possibile rilasciare 2 contrassegni di transito per ogni posto auto disponibile per <i>turnover</i> con associate un massimo di 3 targhe La sosta deve avvenire solo sugli spazi privati a disposizione	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.3	Disciplinare: Art. 24

SCHEDA n. 7

CONTRASSEGNO: OPERATORI COMMERCIALI con SEDE/LABORATORIO in ZTL-P		
DESTINATARI	Titolari di esercizi commerciali alimentari o non Titolari di pubblici esercizi Artigiani nella produzione di generi alimentari Artigiani che svolgono servizi alla persona	
RICHIEDENTI	Titolari Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Sede dell'esercizio, laboratorio o sede di vendita in ZTL-P Appartenenza ad una delle categorie elencate dimostrata mediante iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-P e ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO in ZTL-P solo dalle 07.00 alle 10.00. SOSTA OPERATIVA in ZTL-P nei pressi della sede/laboratorio dalle 07.00 alle 10.00. SOSTA OPERATIVA ZTL-CS nei pressi della sede/laboratorio dalle 07.00 alle 10.00 e dalle 14.00-16.00.	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Un solo contrassegno per ogni titolare con associate al massimo 3 targhe.	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 2.4	Disciplinare: Art. 25 punto 1)

SCHEDA n. 8

CONTRASSEGNO: OPERATORI COMMERCIALI con SEDE/LABORATORIO in ZTL-CS		
DESTINATARI	Titolari di esercizi commerciali alimentari o non Titolari di pubblici esercizi Artigiani nella produzione di generi alimentari Artigiani che svolgono servizi alla persona	
RICHIEDENTI	Titolare o legale rappresentante Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Sede dell'esercizio, laboratorio o sede di vendita in ZTL-CS Appartenenza ad una delle categorie elencate dimostrata mediante iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO in ZTL-CS solo dalle 07.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00 SOSTA OPERATIVA in ZTL-CS nei pressi della sede/laboratorio/l'attività dalle 07.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Un solo contrassegno per ogni titolare con associate al massimo 3 targhe	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.13	Disciplinare: Art. 25 punto 1)

SCHEDA n. 9

CONTRASSEGNO: IMPRESA CON SEDE IN ZTL-P per MANUTENZIONI		
DESTINATARI	Imprese con sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-P che effettuano manutenzioni\montaggio\riparazioni	
RICHIEDENTI	Titolare o legale rappresentante dell'impresa Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio Sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-P	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-P e ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA OPERATIVA in ZTL-P in prossimità della sede dalle ore 07.00 alle 10.00 TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS dalle ore 07.00 alle ore 20.00.	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria - costo permesso (solo per richiesta di sosta)	
PRESCRIZIONI	Veicoli adibiti al trasporto di cose con m.c.p.c. inferiore a 3,5 tonnellate Ad ogni sede operativa può essere rilasciato massimo un contrassegno con associate fino a 3 numeri di targa Effettuare attività di montaggio, manutenzione, riparazione	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 2.7	Disciplinare: Art. 25 punto 2)

SCHEDA n. 10

CONTRASSEGNO: IMPRESA CON SEDE IN ZTL-CS per MANUTENZIONI		
DESTINATARI	Imprese con sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) ZTL-CS che effettuano manutenzioni\montaggio\riparazioni	
RICHIEDENTI	Titolari o legali rappresentanti dell'impresa Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio Sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-CS	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS in prossimità della sede dalle ore 7.00 alle 20.00	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria - costo permesso (solo per richiesta di sosta)	
PRESCRIZIONI	Veicoli adibiti al trasporto di cose con m.c.p.c. inferiore a 3,5 tonnellate Ad ogni sede operativa può essere rilasciato massimo un contrassegno con associate fino a tre numeri di targa Effettuare attività di montaggio, manutenzione, riparazione	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.9	Disciplinare: Art. 25 punto 2)

SCHEDA n. 11

CONTRASSEGNO: IMPRESA CON SEDE IN ZTL-P CON CONSEGNA A DOMICILIO		
DESTINATARI	Imprese con sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-P diverse da quelle previste nella scheda 9, che effettuano consegne a domicilio	
RICHIEDENTI	Titolari o legali rappresentanti dell'impresa Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-P	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-P e ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA OPERATIVA in ZTL-P in prossimità della sede dalle ore 07.00 alle 10.00 TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS 07.00-20.00 In alternativa TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS per un massimo di 8 ore, suddivisibili in due fasce orarie dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.00	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria - costo permesso (solo per richiesta di sosta)	
PRESCRIZIONI	Solo consegna a domicilio di generi alimentari, frutta, verdura, fiori e piante Veicoli adibiti al trasporto di cose con m.c.p.c. inferiore a 3,5 tonnellate Ad ogni sede operativa può essere rilasciato massimo un contrassegno con associate fino a 3 numeri di targa	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 2.8	Disciplinare: Art. 25 punto 3)

SCHEDA n. 12

CONTRASSEGNO: IMPRESA CON SEDE IN ZTL-CS CON CONSEGNA A DOMICILIO		
DESTINATARI	Imprese con sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-CS diverse da quelle previste nella scheda 10, che effettuano consegne a domicilio	
RICHIEDENTI	Titolari o legali rappresentanti dell'impresa Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-CS	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA ZTL-CS 07.00-20.00 In alternativa TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS per un massimo di 8 ore, suddivisibili in due fasce orarie: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.00	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria - costo permesso (solo per richiesta di sosta)	
PRESCRIZIONI	Solo consegna a domicilio di generi alimentari, frutta, verdura, fiori e piante. Veicoli adibiti al trasporto di cose con m.c.p.c. inferiore a 3,5 tonnellate Ad ogni sede operativa può essere rilasciato massimo un contrassegno con associate fino a 3 numeri di targa	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.12	Disciplinare: Art. 25 punto 3)

SCHEDA n. 13

CONTRASSEGNO: OPERATORI COMMERCIALI PIAZZA VITTORIA E PRODUTTORI AGRICOLI PIAZZA ERBE		
DESTINATARI	Operatori Commerciali titolari di posteggio in piazza Vittoria Produttori agricoli titolari di posteggio in piazza Erbe	
RICHIEDENTI	Operatori Commerciali titolari di posteggio in piazza Vittoria Produttori agricoli titolari di posteggio in piazza Erbe Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	Il transito e la sosta in ZTL-CS, qualora la sosta non possa avvenire nello spazio in concessione, sono consentiti da un'ora prima ad un'ora dopo dell'orario effettivo di vendita all'interno delle fasce orarie stabilite nelle determine dirigenziali. Per piazza Vittoria, in base all'orario autorizzato per l'attività di vendita, l'operatore potrà optare per la fascia oraria dalle 6.00 alle 15.00 oppure per quella dalle 6.00 alle 23.00.	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - spese di istruttoria - diritti di segreteria - costo permesso	
PRESCRIZIONI	Ad ogni sede operativa può essere rilasciato massimo un contrassegno con associate fino a 3 numeri di targa	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.14	Disciplinare: Art. 25 punto 4)

SCHEDA n. 14

CONTRASSEGNO: IMPRESA CON SEDE FUORI DALLA ZTL-CS PER MANUTENZIONI		
DESTINATARI	Imprese (con sede all'esterno della ZTL-P e ZTL-CS) che effettuano pulizie\manutenzioni\montaggio\riparazioni	
RICHIEDENTI	Titolari o legale rappresentante di impresa con sede all'esterno della ZTL-P e ZTL - CS Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Effettuare attività di montaggio, manutenzione, riparazione Iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA dal lunedì al sabato dei giorni feriali nelle fasce orarie dalle ore 07.00 alle 18.00 In alternativa, per le sole imprese di pulizia, 8 ore suddivisibili in 2 fasce orarie: dalle 5.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 21.00.	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria - spese istuttoria - costo permesso (mensile o annuale)	
PRESCRIZIONI	Veicoli adibiti al trasporto di cose con m.c.p.c. inferiore a 3,5 tonnellate Indicazione precisa del luogo dell'intervento compilata da parte del conducente del veicolo Sono rilasciati per ogni impresa fino ad un massimo di 3 contrassegni, con associate un massimo di 5 targhe, tenuto conto del parco veicoli intestati all'impresa stessa con le seguenti indicazioni: • da 1 a 3 veicoli, 1 contrassegno • da 4 a 9 veicoli, 2 contrassegni • da 10 veicoli e oltre, 3 contrassegni L'accesso straordinario oltre gli orari consentiti per riparazioni urgenti sarà consentito previo rilascio di permesso temporaneo È possibile il rilascio di permessi temporanei (massimo 3 giorni in un mese) o in alternativa permesso mensile. Non è consentito il rilascio di permessi temporanei alle imprese titolari di autorizzazioni mensili o annuali.	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.10	Disciplinare: Art. 26

SCHEDA n. 15

CONTRASSEGNO: ATTIVITÀ DI CANTIERE		
DESTINATARI	Titolari di una occupazione di suolo pubblico per cantiere edile	
RICHIEDENTI	Legali rappresentanti della ditta o altri soggetti in possesso di apposta delega e copia documento di identità del titolare	
REQUISITI	Concessione edilizia/scia o altra autorizzazione ed occupazione di suolo pubblico	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-P e ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO in ZTL-P o ZTL-CS per accedere o recedere dall'area di cantiere dalle 07.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato per la via più breve SOSTA solo all'interno dell'area di cantiere	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Solo veicoli adibiti al trasporto cose, ad uso speciale o per trasporti specifici (è necessario rispettare limiti di sagoma e portata) Il numero delle targhe autorizzabili sarà relativo all'area disponibile per la sosta dei veicoli all'interno del cantiere	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 2.6 e Punto 4.11	Disciplinare: Art. 27

SCHEDA n. 16

CONTRASSEGNO: VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI		
DESTINATARI	Associazioni, enti, istituti o aziende	
RICHIEDENTI	Legali rappresentanti o titolari o altri soggetti in possesso di apposta delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi)	
REQUISITI	Presentazione di domanda su carta intestata Il veicolo deve essere appositamente attrezzato (con pedane, elevatori od altro)	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-P e ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA in ZTL-P o ZTL-CS in stretta relazione al servizio da espletare	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Esclusivamente per l'accompagnamento di persone con limitate o impedito capacità motorie Un contrassegno per ciascun veicolo attrezzato	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 2.5 e Punto 4.4	Disciplinare: Art. 28

SCHEDA n. 17

CONTRASSEGNO: ENTI O AZIENDE TITOLARI O CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI e di PUBBLICA UTILITA'		
DESTINATARI	Enti pubblici o Aziende che svolgono in ZTL un servizio pubblico e di pubblica utilità o concessionarie dello stesso, con sede o uffici nel Comune di Trento.	
RICHIEDENTI	Legali rappresentanti della società o Azienda o altri soggetti in possesso di apposita delega e copia documento di identità del legale rappresentante	
REQUISITI	Svolgere un servizio pubblico e di pubblica utilità. Il veicolo deve essere di proprietà o in documentato uso di Enti Pubblici o Aziende. L'Ente o Azienda deve avere sede o uffici nel Comune di Trento	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico di competenza	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: – imposta di bollo – diritti di segreteria se dovuti	
PRESCRIZIONI	Solo svolgimento di attività legate al pubblico servizio da espletare • un massimo di n. 2 contrassegni con associate fino ad un massimo di 5 targhe ciascuno, per Enti o Aziende con parco veicoli inferiore o uguale a 15 unità; • al massimo 5 contrassegni con associate fino ad un massimo di 5 targhe ciascuno per Enti o Aziende con parco veicoli da 16 a 50 unità; • al massimo 10 contrassegni con associate fino ad un massimo di 5 targhe ciascuno per Enti o Aziende con parco veicoli superiore a 50 unità.	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.5	Disciplinare: Art. 29

SCHEDA n. 18

CONTRASSEGNO: FOTOGRAFI ED OPERATORI AUDIO/VIDEO E TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE		
DESTINATARI	Fotografi ed operatori audio/video e testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive	
RICHIEDENTI	Titolare, direttore o legale rappresentante dell'azienda o altro soggetto in possesso di apposta delega e copia documento di identità del titolare, direttore o legale rappresentante	
REQUISITI	I fotografi e gli operatori audio-video devono presentare un'attestazione di collaborazione abituale con testate giornalistiche o emittenti radiotelevisive. Il veicolo deve essere di proprietà o in documentato uso del fotografo o dell'operatore. Per le testate giornalistiche e le emittenti radiotelevisive i veicoli devono essere di proprietà o in documentato uso dell'azienda o di giornalisti iscritti all'Albo per i quali è in corso un rapporto di dipendenza o collaborazione con la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva. La testata giornalistica o emittente radiotelevisiva deve presentare un'attestazione di collaborazione abituale a firma del direttore o legale rappresentante.	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento di competenza e comunque non superiore a due ore, da documentare con l'esposizione in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo dell'orario di inizio della sosta	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	- 1 contrassegno per fotografi ed operatori video con associate un massimo di 2 targhe; - al massimo 3 contrassegni per testata giornalistica e/o emittente radiotelevisiva con associate un massimo di 5 targhe per ciascun contrassegno.	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.7	Disciplinare: Art. 30

SCHEDA n. 19

CONTRASSEGNO: RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO		
DESTINATARI	Rappresentanti di commercio iscritti alla Camera di Commercio come tali (sono esclusi i promotori finanziari, i procacciatori di affari, gli informatori medici e gli agenti pubblicitari e finanziari etc.)	
RICHIEDENTI	Titolari Altri soggetti delegati solo se in possesso di delega e copia documento di identità del titolare (solo per rinnovi). L'abilitazione all'accesso al portale deve essere richiesta all'Ufficio Permessi da parte dell'avente titolo o di un suo delegato.	
REQUISITI	Iscrizione alla Camera di Commercio come rappresentanti di commercio e trasporto di campionario voluminoso, pesante o prezioso.	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS, limitatamente alle esigenze di lavoro, dal lunedì al venerdì in due giorni fissi alla settimana per un massimo di 4 ore oppure dal lunedì al venerdì in un solo giorno alla settimana per un massimo di 8 ore con prenotazione tramite apposito sportello online. La richiesta va effettuata a necessità oppure programmata per più giorni e comunque presentata anteriormente all'ingresso in ZTL.	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	1 contrassegno per rappresentante con associate al massimo 2 targhe	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.15	Disciplinare: Art. 31

SCHEDA n. 20

CONTRASSEGNO: MEDICI DI BASE E PEDIATRI		
DESTINATARI	Medici di base in visita urgente o con ambulatorio ubicato all'interno della ZTL-CS	
RICHIEDENTI	Medici o persona da loro delegata previa esibizione della delega e del documento di identità del delegante (solo per i rinnovi)	
REQUISITI	Iscrizione ad apposito Albo dei Medici di Base tenuto presso l'APSS	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO E SOSTA in ZTL-CS per il tempo necessario all'effettuazione della visita o per il tempo di apertura dell'ambulatorio situato in ZTL-CS	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	È rilasciato 1 contrassegno con associate al massimo 2 targhe	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.8	Disciplinare: Art. 32

SCHEDA n. 21

CONTRASSEGNO: GUARDIA MEDICA E ASSISTENZA DOMICILIARE		
DESTINATARI	Guardia medica e Enti, Cooperative, Associazioni e Ditte di Infermieri professionali che effettuano un servizio di assistenza domiciliare ad anziani o inabili residenti in ZTL	
RICHIEDENTI	Per Guardia medica, il responsabile dell'Azienda Sanitaria o da altro soggetto in possesso di apposita delega Per Enti, Cooperative, Associazioni e Ditte di Infermieri professionali, il responsabile dell'Ente, Cooperativa, Associazione o Ditta o altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del responsabile stesso	
REQUISITI	Svolgimento del servizio di Guardia Medica o lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare ad anziani o inabili residenti in ZTL	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO E SOSTA in ZTL-CS per il tempo necessario all'effettuazione della visita o dell'assistenza domiciliare	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	Per Guardia Medica sono rilasciati 2 contrassegni con associate al massimo 5 targhe; Per Enti, Cooperative, Associazioni e Ditte di Infermieri professionali è rilasciato n. 1 contrassegno con associate al massimo 5 targhe appartenenti all'ente/cooperativa/associazione/ditta o ai volontari iscritti alle stesse.	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.20	Disciplinare: Art. 33

SCHEDA n. 22
abrogato

SCHEDA n. 23

CONTRASSEGNO: ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI SCUOLE INFANZIA		
DESTINATARI	Accompagnatori di bambini presso scuola dell'Infanzia e nido di infanzia site all'interno della ZTL-CS	
RICHIEDENTI	Genitori, tutori in possesso di apposita dichiarazione di frequenza della Scuola di Infanzia o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino gli orari di inizio e fine servizio ed il nome degli alunni da accompagnare	
REQUISITI	Dichiarazione della scuola che attesti che l'alunno è iscritto all'anno scolastico in corso/autocertificazione	
ZONA DI ACCESSO	Solo le vie di accesso e recesso agli istituti	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA OPERATIVA limitatamente alle giornate di frequenza e agli orari di entrata ed uscita	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritto di segreteria	
PRESCRIZIONI	Durata del periodo di apertura dell'istituto Fino a 6 contrassegni per bambino con con associate uno o più numeri di targa fermo restando il limite di 6 targhe complessive (ovvero: 2 contrassegni per bambino con associate al massimo 3 targhe ciascuno, 3 contrassegni per alunno con associate al massimo 2 targhe ciascuno; 1 contrassegno con associate un massimo di 6 targhe, 6 contrassegni per bambino con associate una sola targa ciascuno). I contrassegni non potranno essere usati contemporaneamente.	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.17	Disciplinare: Art. 35 punto 1)

SCHEDA n. 24

CONTRASSEGNO: ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		
DESTINATARI	Accompagnatori di alunni presso la scuola primaria	
RICHIEDENTI	Genitori, tutori in possesso di apposita dichiarazione della Scuola Primaria di iscrizione al primo e secondo anno scolastico	
REQUISITI	Dichiarazione della scuola che attesti che l'alunno è iscritto all'anno scolastico in corso prima e seconda elementare o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino gli orari di inizio e fine lezione ed il nome degli alunni da accompagnare	
ZONA DI ACCESSO	Solo le vie di accesso e recesso dall'Istituto	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO sul percorso indicato nel titolo autorizzatorio SOSTA OPERATIVA limitatamente alle giornate di frequenza ed agli orari di entrata ed uscita	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritto di segreteria	
PRESCRIZIONI	Durata periodo scolastico Fino a 6 contrassegni per alunno con associate uno o più numeri di targa fermo restando il limite di 6 targhe complessive (ovvero: 2 contrassegni per alunno con associate al massimo 3 targhe ciascuno, 3 contrassegni per alunno con associate al massimo 2 targhe ciascuno; 1 contrassegno con associate un massimo di 6 targhe, 6 contrassegni per alunno con associate una sola targa ciascuno). I contrassegni non potranno essere usati contemporaneamente.	
RIFERIMENTI	Ordinanza: Punto 4.18	Disciplinare: Art 35 punto 2)

SCHEDA n. 25

CONTRASSEGNO: ASSISTENZA FAMILIARE		
DESTINATARI	Familiari di persone residenti in ZTL, privi di specifiche autorizzazioni per il transito e la sosta, prevalentemente di età avanzata e bisognose di assistenza	
RICHIEDENTI	Familiari che prestano assistenza	
REQUISITI	Il soggetto che riceve assistenza non deve: - essere titolare di alcuna autorizzazione per il transito e la sosta in ZTL; - essere titolare di contrassegno per disabili, e deve - essere in possesso di certificazione medica che attesti la necessità di assistenza per problemi di deambulazione o particolari patologie.	
ZONA DI ACCESSO	ZTL-CS	
COSA È CONSENTITO	TRANSITO e SOSTA in ZTL-CS L'autorizzazione annuale consente l'accesso per un massimo di 2 ore al giorno, suddivisibili anche in due fasce di un'ora con prenotazione tramite apposito sportello online. La richiesta va effettuata a necessità oppure programmata per più giorni e comunque presentata anteriormente all'ingresso in ZTL.	
COSTI	Per il rilascio e rinnovo: - imposta di bollo - diritti di segreteria	
PRESCRIZIONI	È possibile inserire fino a due targhe	
RIFERIMENTI	Ordinanza: -----	Disciplinare: Art. 21 punto 2)